Associazione Culturale Clavajas

Associazione Culturale Clavajas A.P.S

Via dai Lôfs di Clavais, s.n. – 33025 Ovaro (UD)
Codice Fiscale: 02482930308
Indirizzo e-mail: clavajas@libero.it
PEC: associazioneclavajas@pec.csvfvg.it
Sito web: http://clavajas.wix.com/clavajas

ALL. N°1 REGIO TOLMEZZO 3 OTT. 2022 N. 707 SERIE 3

Esenta da Imposta di Bollo e di Registro
ai sensi dell'art.82 del D.lgs 117/2017
Iscritta al n. 1021 del Registro Regionale delle APS
con decreto n. 356/SPS del 19/02/2020

L' attività e la vita dell'Associazione vengono regolate dal presente

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Il 12 maggio 2007, nel Comune di Ovaro, in frazione Clavais si è costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, un'Associazione Culturale che assume la denominazione di "CLAVAJAS". Dal 19 febbraio 2020, con decreto n. 356/SPS è iscritta al n. 1021 del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed assume pertanto la denominazione di "Associazione Culturale Clavajas APS". Essa è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, rientra fra le Associazione "non riconosciute", ed è regolata a norma del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") nonché dal presente Statuto.

Art. 2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione Culturale Clavajas, il 1° maggio 2008, stabilisce la propria sede legale nell'edificio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Ovaro (eretto su terreno di proprietà del Dominio Collettivo dei frazionisti di Clavais) denominato "Villa Ines" e situato in Via dai Lôfs s.n. - fraz. Clavais - 33025 Ovaro (UD). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Ovaro non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un soggetto di diritto privato, costituita su base volontaria; è apolitica, apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato; intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene fondamentalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
L'Associazione opera nel territorio del Comune di Ovaro, in particolare nella frazione di Clavais. Il suo scopo principale è quello di essere un punto di riferimento per gli abitanti del paese; i suoi compiti e gli obiettivi che si prefigge sono:

- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi sociali e culturali assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile;
- Diffondere e promuovere la cultura, le arti e le tradizioni popolari locali, valorizzare e promuovere la tutela del territorio, conservare e divulgare la memoria storica del paese;
- Ampliare la conoscenza di tale cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, soprattutto giovani, vogliano accrescere la propria conoscenza storico-culturale.

Art. 4 - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione intende promuovere varie attività di cui al comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore riconducibili alle seguenti lettere del medesimo comma:

- *Lettera I:* Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- *Lettera U:* Beneficenza, sostegno a distanza;
- *Lettera E:* Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Più in particolare le attività riguardano:

- Attività sociali: organizzazione di manifestazioni, eventi e feste tradizionali e culturali, fra le quali la principale è la Sagra di San Lorenzo di Clavais.
- Attività culturali: convegni, conferenze, concerti, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari.
- Attività editoriale: pubblicazione di un giornalino dell'Associazione nonché del Calendario di Clavais, pubblicazione di libri, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- Attività sportive: promozione e organizzazione di iniziative sportive, con particolare riguardo all'ambiente e al territorio.
- Ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo, in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art.5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e ne condivida gli scopi. Il numero degli associati è illimitato ma non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche.

Art. 7 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale per la tessera dell'Associazione Culturale Clavajas è fissata in € 10,00 annui. Gli associati sono tenuti a rinnovare il tesseramento nel periodo compreso fra il 10 e il 31 agosto. Le somme versate per la tessera e per altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno il diritto di:

- Partecipare in Assemblea con diritto di voto per eleggere i membri del Consiglio Direttivo nonché per l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
- Essere eletti alle cariche sociali;
- Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- Esaminare i Libri Sociali.

Gli associati sono tenuti:

- Al pagamento annuale della quota sociale;
- All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

Art. 9 - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza.
- Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
- Procedere al pagamento della quota sociali fissata in € 10,00 annuali.

La domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo rettificare la domanda ammissione o, in caso di rigetto della domanda stessa, motivarlo e comunicarlo all'interessato entro 60 giorni. Nel caso che la richiesta venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria.
La dimissione volontaria di un associato può essere presentata per iscritto all'Organo di Amministrazione, o può avvenire semplicemente per il mancato rinnovo della quota annuale.
L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio Direttivo per morosità o indegnità dell'associato; qualora intervengano gravi motivi, l'Organo di Amministrazione, può radiare un associato.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Le assemblee degli Associati possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono indette dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.
Gli associati impossibilitati a partecipare alle Assemblee possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Assemblea Ordinaria

L'assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa; rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile, le sue competenze e funzioni sono:

- Nomina e revoca a maggioranza semplice, i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo, se necessario)
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 4 del presente statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, e su qualsiasi altra questione attinente alla gestione sociale.

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno 1/3 degli associati. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le competenze e funzioni dell'Assemblea Straordinaria sono:

- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21, comma 3 del C. C.), la fusione, la trasformazione o la scissione dell'associazione;

Art. 12 - REGOLAMENTO ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente, nominato tra gli associati, assistito da un segretario. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
In caso di scioglimento o di modifica dello statuto (Assemblea Straordinaria) essa deve deliberare comunque con l'approvazione di almeno 3/4 degli associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti gli associati presenti.

Art. 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE e CARICHE SOCIALI

L'organo di Amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo che viene nominato dall'Assemblea, prevede un minimo di cinque componenti ed un massimo di nove: in ogni caso devono essere nominati i seguenti ruoli:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra gli associati che abbiano compiuto il 18° anno di età e che si candidano durante l'Assemblea, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario amministrativo, e fissa eventualmente le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Le cariche sociali non sono retribuite in alcun modo.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.
Gli spettano inoltre:

- La programmazione delle attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- L'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- La gestione del patrimonio sociale e delle finanze dell'Associazione;
- La stesura del bilancio di previsione, e del rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- La programmazione dell'impiego dell'eventuale residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- La stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- Favorire la partecipazione degli associati all'attività dell'associazione

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, oppure a seguito di richiesta di almeno 2/3 dei componenti.
Possono partecipare alle sedute Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, gli associati, i volontari, i soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione delle attività dell'Associazione, o che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse e/o iniziative intraprese dall'Associazione.
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle votazioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno di essi, l'intero Organo di Amministrazione sarà considerato decaduto. Il Consiglio Direttivo decade anche nel caso in cui l'Assemblea degli Associati non approvi il rendiconto consuntivo economico e finanziario; in entrambi i casi il Presidente dovrà indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - MANSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea degli Associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 16 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e dalle risorse economiche finanziarie. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- Quote e contributi degli Associati;
- Proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGAGTORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- Il Libro dei Soci;
- Il Libro dei Volontari;
- Il Libro delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati;
- Il Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine massimo di 30 giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 18 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI E DEI VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o di volontari, per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 commi 1-2 e dall'Art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione da parte degli Associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 - NORME FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto, e dalle norme vigenti in materia, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Letto, approvato e sottoscritto
Clavais di Ovaro, 18 settembre 2022

Il Presidente _____

Il Segretario _____